

Crisi delle banche e reati di riciclaggio ed autoriciclaggio

Luigi Ravagnan
Avvocato del foro di Venezia

Dati i tempi ristretti e dopo, soprattutto, le relazioni che precedono, mi sono orientato a modificare in parte lo schema del mio intervento, dal momento che il Dott. Battistuzzi, affrontando il tema dei danni in relazione alle recenti vicende bancarie a tutti note, mi ha offerto un *assist* potente: parlando di danni, a cosa dobbiamo guardare?

Nel processo di Vicenza io ci sono perché rappresento una parte civile. Quel giudice di Vicenza già prima citato (e sempre che rimanga a Vicenza: ce lo dirà la Cassazione il prossimo 4 ottobre, all'esito dell'udienza relativa al legittimo sospetto) ha operato un importante *discrimen*: chi ha accettato la transazione con le banche (nel caso della Popolare di Vicenza ma anche di Veneto Banca penso siano decine di migliaia di persone) non ha titolo ad essere parte civile nel processo in corso ed è stato pertanto escluso - ovviamente in via preliminare - dalla possibilità di accertare in quella sede se vi sia stato o meno un danno. A ben vedere, però, a me il problema pare solo di quantificazione, dal momento che un danno indiscutibile vi è stato: il sostanziale *azzeramento* del capitale dell'ente. Certo, più nel dettaglio il giudice civile dovrà poi eventualmente esaminare che tipo di investimento era stato fatto, per quale importo, se meramente speculativo o con finalità di prudente accantonamento di risorse nel lungo termine, e così via. Non dimentichiamoci, tra l'altro, che in questo caso stiamo parlando di una banca popolare (per quanto da ultimo trasformata in società per azioni), come tale avente finalità mutualistiche precise, anche costituzionalmente protette.

Nella vicenda in questione un danno, a mio avviso, c'è stato, nei



Open access

© 2018 | Creative Commons Attribution 4.0 International Public License



Citation Ravagnan, Luigi (2018). "Crisi delle banche e reati di riciclaggio ed autoriciclaggio". *Ricerche giuridiche*, 7(2), 165-168.

DOI 10.30687/Rg/2281-6100/2018/02/005

confronti di tutti i soci della banca: c'è stato infatti, indubbiamente, un oggettivo impoverimento ai danni della società, cioè della banca, di dimensioni ciclopiche, determinatosi attraverso una serie di condotte, la cui prova è data dall'abbattimento del valore delle azioni sino alla soglia dell'azzeramento totale. Di qui, una volta ricostruita la genesi di quanto accaduto, la ravvisabilità della fattispecie dell'infedeltà patrimoniale di cui all'art. 2634 c.c..

Certamente l'infedeltà patrimoniale è procedibile a querela di parte, ma le querele presentate sono migliaia, come sa bene la Procura di Vicenza, e dunque per quel tipo di reato si può procedere. Piuttosto, occorre valutare se nei comportamenti tenuti dagli ex esponenti della banca sia ricorso o meno un conflitto di interesse, ma da questo punto di vista, qual è l'interesse primario della banca? La conservazione del patrimonio. La mia lettura è forse semplicistica, ma nel momento in cui vi è una - diciamo - distruzione non solo colposa, ma certamente colpevole del patrimonio, da un punto di vista oggettivo certamente quell'azione di quel vertice societario è stata in conflitto di interesse con la banca, che ha un interesse primario alla conservazione del patrimonio. A mio avviso, dunque, in questo tipo di situazioni la fattispecie dell'infedeltà patrimoniale degli amministratori è sempre riscontrabile.

E sennò? Sennò la Cassazione ce l'ha detto di quale altro reato dobbiamo parlare, e recentemente anche il Tribunale di Milano: se non c'è infedeltà patrimoniale di fronte a situazioni di degrado economico, di aggressività e di spoliazione economica, ricorre comunque la fattispecie dell'appropriazione indebita aggravata, punibile a querela solamente da aprile 2018 (che vergogna!, dico io, visto anche quando è aggravata ex art. 61, n. 11, c.p., nel caso di specie oggi ci vuole sempre una querela). Nonostante questa limitazione, il vedere in qualunque atto spoliativo quanto meno una appropriazione indebita aggravata, non può essere un elemento da trascurare.

Certamente qui stiamo parlando di banche, nelle quali in più di qualche caso i comportamenti scorretti sono di più difficile individuazione, di più difficile comprensione, di più difficile accertamento da un punto di vista giudiziario; ma ci sono anche alcuni comportamenti che sono di clamorosa infedeltà, o comunque di appropriazione indebita. Abbiamo assistito, ad esempio, ad autoliquidazioni milionarie in euro di compensi nei confronti degli amministratori cessati dalla carica nell'imminenza del crollo delle società, quando ne era già proclamato lo stato di illiquidità: in situazioni di questo genere, mi pare che, qualora emerga la sussistenza di una situazione di insolvenza, non possano esservi dubbi nel configurare un'ipotesi di bancarotta, a mio avviso non è parimenti dubbio che un'autoliquidazione milionaria disposta nel momento in cui la banca sta crollando è una depredazione vera e propria dei beni della società. E che questo sia un reato grave, che come tale deve essere perseguito, ritengo non vi possa essere dubbio.

Un secondo esempio, molto rapido perché il tempo scorre inesorabile: dare un finanziamento di importo ingente agli amici, tanto più se senza avere nessun tipo di garanzia, e ciò anche in un momento nel quale la banca già versava in una situazione di difficoltà. Anche in questo caso, francamente, io vi vedo una depredazione.

Ed ancora, un ultimo esempio: la restituzione di valore completo dell'azione ad alcuni soci (magari anche per milioni di euro) rispetto ad altri. Anche questo comportamento, che in un ambito di bancarotta si configurerebbe come bancarotta preferenziale, costituisce una condotta oggettivamente spoliativa, che non può non essere punita e che ha generato un danno. Come dicevo, io vi vedo un'infedeltà patrimoniale, ma se anche non si condividesse questa conclusione rimarrebbero pur sempre tutti gli elementi del reato di appropriazione indebita aggravata.

Di qui una possibile conseguenza, che dà ragione del titolo di queste mie considerazioni. Chiediamoci infatti: che sorte hanno avuto i denari così percepiti e i vantaggi economici così raggiunti da quegli amministratori? A mio avviso, l'utilizzo di quei benefici illecitamente conseguiti non può che essere oggetto del reato di riciclaggio, o di autoriciclaggio se da parte dello stesso autore del reato a monte. Siccome sappiamo poi che questi ex esponenti bancari hanno spesso cercato di liberarsi immediatamente del "malloppo" in modo da evitare di essere raggiunti da misure patrimoniali di carattere ablativo, talvolta costoro hanno coinvolto in tali operazioni altri soggetti a loro molto vicini, alcuni dei quali addirittura esperti economisti laureati in prestigiose università internazionali, che come tali non potevano non comprendere e non sapere che quel denaro o quella utilità rappresentasse un risultato diretto di un approfittamento della situazione di dissesto della banca coinvolta.

Certo nel 2018 la Cassazione (con la sentenza della Seconda sezione penale n. 17235 del 17 gennaio 2018) ci ha insegnato che non c'è possibilità di concorso nel reato di autoriciclaggio in capo a colui il quale è terzo rispetto al soggetto, per così dire, *intraneus* (cioè al soggetto che effettivamente opera l'appropriazione). Tuttavia tale avente causa risponderà senza dubbio di riciclaggio e l'importanza di questa soluzione giuridica la vediamo tutti, perché il danno ingentissimo che è derivato da tali operazioni trova spazio per essere sanzionato secondo la normativa antiriciclaggio, la quale è immediatamente applicabile.

Tale normativa infatti, anche secondo la più recente interpretazione giurisprudenziale (Cass. Pen., Sez. II, 9 agosto 2018, n. 38422), amplia l'ambito di sanzionabilità, come riciclaggio od autoriciclaggio, anche a tutte quelle attività di riutilizzo dei fondi illecitamente percepiti che vadano al di là di un minimo consumo personale. Ciò significa che in quel caso l'autore del fatto illecito primigenio e presupposto risponderà del reato di autoriciclaggio, mentre i suoi aventi causa potrebbero essere chiamati a rispondere del reato di riciclag-

gio, non essendo possibile alcun concorso di costoro nel reato di autoriciclaggio attribuibile al loro dante causa.

Credo allora che sia possibile, e che anzi si debba, fare un passo avanti: si debba uscire cioè dalle sabbie mobili di reati di cotanta difficoltà (quei reati di cui abbiamo parlato prima, come le false comunicazioni, che sono una sorta di “reati sintomo”) andando a guardare il danno determinato dalle condotte. Un danno effettivo vi è stato, vi è una responsabilità? Sì, proprio perché ci sono state delle condotte non conformi alle regole di prudenza e comunque alla trasparenza nella gestione della banca. Il mio, pertanto, più che un invito o un grido in sé, è un appello alla volontà di arrivare a una concreta applicazione della tutela penale delle vittime del reato, perché di fronte ad una concreta spoliazione non ci possono essere vie di fuga.

Poi sarà semmai il singolo a dover affrontare un rovesciamento dell'onore della prova, un po' come accade nei reati fallimentari, dove colui che ha provocato quel danno deve dare dimostrazione sia che tale danno non è ascrivibile ad una sua responsabilità, sia soprattutto che non sta godendo né ha goduto del relativo profitto. Da questo punto di vista, dunque, a mio avviso abbiamo un problema probatorio in meno di cui dover tenere conto.